

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

Convenzione tra l'Unione Dei Comuni del Sarrabus ed i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius per l'esercizio in forma associata delle funzioni economico – produttive.

TRA


1. Il Comune di Castiadas rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Quintino Sollai nato a Pimentel (Ca) il 27/09/1952, domiciliato per la carica presso la sede comunale, loc. Oliaspeciosa s.n.c., 09040 Castiadas, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 16/12/2013 (codice fiscale 92017230928);



2. Il Comune di Muravera rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Marco Fanni nato a Muravera (Ca) il 05/06/1966, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Europa 1, 09043 Muravera, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 17/12/2013 (codice fiscale 80000630923);



3. Il Comune di San Vito rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Maria Gabriela Meloni nato a San Vito il 23.09.1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Municipio, 3 09040 San Vito, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 23/12/2013 (codice fiscale 80001610924);



Il Comune di Villaputzu rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Fernando Luigi Codonesu, nato a Villaputzu il 08.08.1951, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Marconi, 1 09040 Villaputzu, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19/12/2013 (codice fiscale 80003170927);

5. Il Comune di Villasimius rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Salvatore Sanna nato a Villasimius il 19.06.1947, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Gramsci 10, 09049 Villasimius, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2013 (codice fiscale 80014170924);

6. L'Unione di Comuni del Sarrabus rappresentata dal Presidente pro-tempore, Marco Fanni nato a Muravera (Ca) il 05/06/1966, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Comune di Muravera, Piazza Europa n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n.15 del 22/10/2013 (codice fiscale 03207960927);

PREMESSO CHE:

- che con atto costitutivo in data undici del mese di luglio Rep. 903/2008 a rogito del Segretario Comunale del Comune di Muravera è stata costituita l'Unione dei Comuni del Sarrabus tra i Comuni di: Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;

- I Comuni intendono conferire, nel rispetto della normativa citata, le proprie funzioni e competenze in materia di funzioni economico – produttive all’Unione dei Comuni del Sarrabus che provvederà ad esercitarle in forma associata per conto degli stessi Comuni;

- Che per le finalità di cui al punto precedente è necessario sottoscrivere una convenzione tra gli Enti interessati avente durata non inferiore a tre (3) anni;

tutto ciò premesso e facente parte integrante della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è la gestione associata della funzioni economico – produttive degli enti sottoscrittori mediante la costituzione di un servizio unitario ed in particolare:





- Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

2. La gestione associata ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del territorio dei Comuni al fine di gestire con efficienza ed efficacia l’azione amministrativa.

ART. 2

CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Per le finalità di cui all’art. 1 della presente convenzione, i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius conferiscono le proprie relative funzioni economiche – produttive all’Unione dei Comuni del Sarrabus.



2. L'Unione di Comuni del del Sarrabus accetta il presente conferimento e si impegna ad esercitare le predette funzioni conformemente a quanto espresso nel presente atto.

ART. 3

IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

All'Unione di Comuni del Sarrabus è trasferita la funzione inerente lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) come di seguito specificato.

Il funzionamento del SUAP dell'Unione dei Comuni del Sarrabus è improntato sul modello organizzativo puro: il SUAP Associato dell'Unione svolge tutte le funzioni, front-office, back-office e conclusione del procedimento in tutti gli ambiti del procedimento unico (procedimenti ad efficacia immediata, procedimenti in immediato avvio decorsi 20 giorni, procedimenti in conferenza di servizi).

Il trasferimento completo delle funzioni all'Unione avverrà in tre fasi che verranno completate nell'arco di 18 mesi come segue:

a) All'atto della approvazione del presente regolamento, nonché della convenzione, il SUAP dell'Unione opererà per la condivisione dei seguenti servizi:

- Formazione del personale;
- Consulenze da parte di terzi;
- Condivisione dello spazio web;
- Utilizzo della banca dati del bacino SUAP associati, messa a disposizione, dalla Regione per l'inserimento informatico delle

delle pratiche;

- Rappresentanza del SUAP nei rapporti con la Regione, con gli enti terzi e gli altri interlocutori del SUAP associato;

- Uniformizzazione dei modelli operativi e dei diritti per l'istruttoria delle pratiche.

Tale fase avrà durata 6 mesi.

b) Il SUAP dell'Unione gestirà, oltre ai servizi di cui al punto a), i procedimenti in conferenza di servizi, dalla fase della convocazione fino alla conclusione con l'emissione del provvedimento unico finale;

Tale fase avrà durata 12 mesi.

c) Opererà a regime il modello puro: il SUAP associato dell'Unione svolgerà tutte le funzioni, front-office, back-office e conclusione del procedimento in tutti gli ambiti del procedimento unico (procedimenti ad efficacia immediata, procedimenti in immediato avvio decorsi 20 giorni, procedimenti in conferenza di servizi).

ART. 4

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ONERI

SPECIFICI DELLE PARTI

1. L'Unione di Comuni si impegna a:

- organizzare il servizio conformemente agli indirizzi forniti dalla Consiglio dei Amministrazione dell'Unione;

- gestire il servizio conformemente alle normative in materia e agli indirizzi contenuti nel presente atto.

2. Per tali finalità l'Unione di Comuni si impegna:

RE

by

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- alla revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all'Ente, a seguito di modifiche normative in ambito edilizio, di esercizio, ecc. ed a seguito riorganizzazione del Servizio Suap;
- al costante aggiornamento della modulistica utilizzata al fine di una omogeneizzazione sempre più ampia;
- al costante aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il flusso delle pratiche;
- alla creazione di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo esercizio;
- alla segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le Associazioni e l'Utenza;
- alla partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed omogeneizzazione del servizio.

4. All'Unione di Comuni sono conferite tutte le funzioni regolamentari oggetto della presente convenzione compresa la determinazione dei diritti di segreteria per rilascio permessi di costruire e quelli istruttori per il procedimento unico del Suap.

5. I Comuni si impegnano a:

- rispettare le norme regolamentari predisposte dall'Unione di Comuni;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.

ART. 5

COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il coordinamento politico sarà garantito dai Sindaci.

2. Il coordinamento tecnico delle attività tra l'Unione e i Comuni è garantito dal Responsabile del Servizio.

Per motivate esigenze il Segretario dell'Ente si avvale di funzionari tecnici che possono anche essere delegati a trattare specifici oggetti.

ART. 6

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE

1. L'Unione di Comuni esercita le funzioni conferite in forza della presente convenzione nonché del Regolamento per la gestione, il funzionamento e l'organizzazione dello sportello unico per le attività produttive, mediante l'organizzazione e la gestione anche economica del servizio associato.

2. I Comuni si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie per il corretto esercizio della delega, secondo quanto disposto nel bilancio di previsione annuale approvato dai Consigli degli enti associati con le modalità di cui ai successivi articoli 8 e 9.

3. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento delle funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi e pertanto la stessa è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione.

ART. 7

SEDE E STRUMENTAZIONE

La sede è definita in via amministrativa dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore

erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

ART. 8

PERSONALE

1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 9, l'Unione di Comuni predispose una proposta di bilancio preventivo annuale di servizio definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il corretto espletamento del servizio.

2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso, il dipendente sarà distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione di Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal comune di riferimento.


3. I rapporti saranno disciplinati tra le parti previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

4. L'Unione di Comuni è autorizzata ad assumere personale a tempo determinato per l'espletamento del servizio, previo accordo con tutte le amministrazioni comunali aderenti alla gestione associata. In caso di scioglimento del servizio o non rinnovo dello stesso tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

ART. 9

RISORSE FINANZIARIE

1. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni.

<p>2. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.</p>	
<p>3. In particolare l'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione; - il rendiconto di gestione nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto. 	<p>by Pa</p> 
<p>4. Il bilancio del servizio sarà su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali.</p>	
<p>5. Il bilancio di servizio annuale di previsione del servizio viene approvato da ciascun Comune con atto di Giunta entro un mese dalla consegna con l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento approvate. In caso negativo il Consiglio di Amministrazione dell'Unione avvia una procedura di verifica politico - amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne daranno</p>	  
<p>comunicazione ai Comuni interessati i quali apporteranno le necessarie</p>	

modifiche ai rispettivi bilanci comunali previa concertazione e fatta salva la disponibilità finanziaria.

Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni di bilancio che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni come decise in sede di previsione, l'Unione ne darà informazione ai Comuni senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi.

L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

6. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

7. I comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avverrà secondo parametri che verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione:

8. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza trimestrale.

9. Gli organi dell'Unione potranno intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere.

ART. 10

DURATA E RECESSO

1. L'implementazione delle funzioni disciplinate dalla presente convenzione avverrà entro l'anno 2014 in relazione alle analisi gestionali ed organizzative necessarie.
 2. La presente convenzione ha durata fino al 31/12/2015. Potrà subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per legge.
 3. E' fatto salvo il diritto di recesso unilaterale dal SUAP associato, mediante l'adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale e formale comunicazione all'Unione dei Comuni del Sarrabus a mezzo di lettera raccomandata A.R., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare. Il recesso è operativo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente recedente, fino alla data di operatività del recesso, le eventuali spese derivanti dall'adesione
 4. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.
 5. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 3.
 6. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione di Comuni. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito del Consiglio di Amministrativo dell'Unione.
- In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre i

beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.


7. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della presente gestione associata. Il Consiglio di Amministrazione determina gli aspetti successivi del recesso determinando gli oneri specifici collegati.

8. Il non rispetto da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto


Per l'Unione dei Comuni del Sarrabus

Marco Fanni

 10 APR. 2014


Per il Comune di Castiadas

Quintino Sollai

 10 APR. 2014


Per il Comune di Muravera

Marco Fanni

 10 APR. 2014

Per il Comune di San Vito

Maria Gabriela Meloni


 10 APR. 2014

Per il Comune di Villaputzu

Fernando Luigi Codonesu

Per il Comune di Villasimius

Salvatore Sanna

 10 APR. 2014